



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Roma, 14 maggio 2015

Prot.: RU/57015

Rif.:

Allegati:

Al Comitato centrale Albo degli
Autotrasportatori

Alla Confcommercio

Alla Confartigianato

Alla Confesercenti

All' AGCI

All' ANITA

Alla CONFETRA

All' ASSTRA

Al CUNA - Coordinamento unitario
autotrasporto

Alla Federcorrieri

Alla FITA

All' ANEF – Associazione nazionale Esercenti
Funiviari

Alla Federazione Autotrasportatori Italiani

All' ANAV

Alla Grandi Reti Soc. Cons. a r.l.

Al Consorzio italiano g.p.l. autotrazione

All' U.N.C.I. - Unione Nazionale Cooperative
Italiane

All' Assogasmetano

Al Comitato tecnico professionale GPL

Alla Federmetano

e, p.c.

Agli Uffici delle Dogane

Alle Direzioni regionali ed interregionali delle dogane

Alla Direzione interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento

Alle Direzioni centrali

All'Agenzia delle Entrate

Al Dipartimento delle Finanze

Al Comando generale della Guardia di Finanza

OGGETTO: Agevolazione fiscale a favore degli esercenti il trasporto merci e determinate imprese di trasporto persone. Rimborso del credito mediante compensazione (modello F24). Utilizzo del codice tributo 6740.

Con la risoluzione n.39/E del 20 aprile 2015 l'Agenzia delle Entrate, a rettifica della risoluzione n. 133/E del 30 aprile 2002 con la quale veniva istituito il codice tributo "6740" per la fruizione del credito d'imposta mediante compensazione, ha comunicato l'avvenuto aggiornamento delle modalità di compilazione del modello F24 relativamente all'agevolazione sul gasolio per autotrazione consumato dagli esercenti del settore del trasporto.

Tale iniziativa muove da un'espressa richiesta di questa Agenzia e risponde all'esigenza di associare contestualmente, già nel modello F24, le compensazioni effettuate dall'esercente all'anno di presentazione della dichiarazione di rimborso ed al trimestre solare in cui si è realizzato il consumo del gasolio, presupposto dell'agevolazione.

Come noto, l'agevolazione in esame ha subito una ristrutturazione a seguito delle modifiche apportate al D.P.R. 9 giugno 2000, n.277, recante le norme regolamentari che disciplinano il beneficio fiscale, dall'art. 61, comma 1, del D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/12.

Nella mutata configurazione, in estrema sintesi, è consentito richiedere il rimborso dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante con periodicità trimestrale e, conseguentemente, è stato disposto un nuovo termine di presentazione della dichiarazione, da effettuare entro il mese successivo al trimestre solare di riferimento. Anche il limite temporale per l'utilizzo in compensazione del credito, riconosciuto per effetto del formarsi del silenzio-assenso o del provvedimento espresso dell'Ufficio delle dogane, è stato ampliato al 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto.

Ciò ha determinato la necessità di apportare delle modifiche alle regole di utilizzo del codice tributo "6740" e di compilazione del modello F24, che di seguito si vanno in dettaglio ad illustrare.

In primo luogo, nel campo intestato alla "rateazione/regione/prov/mese-rif" (contraddistinto con il numero 2), va indicato il numero della rata con un formato a quattro caratteri "NNRR", dei quali, i primi due "NN" rivelano il trimestre solare (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre ed ottobre-dicembre) ovvero 01, 02, 03, 04, e gli altri due "RR" rappresentano l'anno solare di riferimento dei consumi di gasolio ovvero, per quello in corso, 15.

In tal modo, l'inserimento dei caratteri **0315** nel campo "rateazione/regione/prov/mese-rif" indica il trimestre luglio-settembre dell'anno 2015.

Inoltre, nel campo intestato all'anno di riferimento (contrassegnato con il numero 3), va indicato l'anno di presentazione della dichiarazione, riferita al trimestre solare inserito nel campo 2, nel formato "AAAA".

Da ultimo, con riguardo ai crediti riferiti ai consumi di gasolio dei trimestri dell'anno 2014 ancora non utilizzati in compensazione, un'associazione di categoria ha segnalato difficoltà di alcuni operatori a ricollegare i medesimi al trimestre solare di riferimento, non essendo i sistemi informatici in grado di ricomporre le suddette informazioni.

In proposito, qualora si realizzassero le fattispecie sopra delineate, nel campo intestato alla "rateazione/regione/prov/mese-rif" (contraddistinto con il numero 2) del modello F24, potranno essere inseriti i caratteri **0414** unitariamente per tutti i trimestri dell'anno 2014; nel campo intestato all'anno di riferimento (contrassegnato con il numero 3), resta ferma l'indicazione dell'anno di presentazione della dichiarazione ovvero l'anno **2014**, per i primi tre trimestri dell'anno solare, e l'anno **2015**, per il quarto trimestre.

Si rammenta, in ogni caso, l'obbligo di osservanza del limite temporale fissato dal citato art. 61, comma 1, lett. b) del D.L. n.1/2012 per l'utilizzo in compensazione dei crediti in esame.

Il Direttore Centrale
Dr. Pasquale Di Maio
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*